DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE

Art. 5

Obblighi delle pubbliche amministrazioni

Negli appalti di servizi relativi alle attivita' di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
Estremi	Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-attivita-di-pulizia-di-disinfezione-di/art-5-obblighi-delle-pubbliche-amministrazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it